



**DIREZIONE INTERDIPARTIMENTALE
GARE E CONTRATTI ECONOMATO
AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA LL.PP. ED ECONOMALE**

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE

INDICE

- CAPO I – Disposizioni generali
- CAPO II – Pubblicità del ritrovamento
- CAPO III – Restituzione dei documenti
- CAPO IV – Restituzione degli oggetti al proprietario
- CAPO V – Tariffe
- CAPO VI – Richiesta da parte del ritrovatore del premio di legge
- CAPO VII – Acquisto della proprietà delle cose da parte del ritrovatore
- CAPO VIII – Acquisto della proprietà da parte del Comune
- CAPO IX – Disposizioni finali

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. Il presente regolamento disciplina la gestione delle cose mobili ritrovate nell'ambito del territorio comunale, funzioni di competenza del Sindaco, svolte all'interno dell'Amministrazione Comunale dall'Ufficio Oggetti Rinvenuti, facente parte della Direzione Interdipartimentale Gare, Contratti Economato, Area Gestione Amministrativa LL.PP. ed Economale.
2. La gestione delle cose mobili ritrovate di cui al precedente comma 1 sono svolte secondo quanto indicato dal Codice Civile – Libro III “della Proprietà” – **Titolo II “della proprietà”** - Capo III “dei modi di acquisto della proprietà” - Sezione I “dell’occupazione e dell’invenzione” Artt. 927 e seguenti.

Articolo 2

1. Ogni oggetto che viene ritrovato e consegnato all'Ufficio da agenti della Polizia Municipale, da agenti delle Autorità di Pubblica Sicurezza, da operatori dei soggetti gestori di servizi pubblici, o altri Enti, deve essere accompagnato da un verbale di consegna contenente la descrizione dell'oggetto e le circostanze del ritrovamento; l'Ufficio provvede alla verifica della rispondenza degli oggetti trasmessi e descritti nel verbale di consegna e al contestuale rilascio ai soggetti depositanti di ricevuta di consegna.
2. Se la consegna è effettuata da un cittadino, sarà l'Ufficio che redigerà un verbale del quale rilascerà copia al ritrovatore.
3. L'operatore incaricato verifica sempre il contenuto dell'oggetto depositato, procedendo dove occorre, anche all'apertura di oggetti chiusi a chiave come borse e valigie. Tale operazione è obbligatoria, al fine di evitare il deposito presso il competente Ufficio dell'Amministrazione Comunale di sostanze pericolose, nocive o deteriorabili.

Articolo 3

1. Gli oggetti preziosi o di valore e le banconote straniere verranno custoditi in apposita cassaforte ed affidati temporaneamente all'Ufficio.
2. Le somme di denaro in valuta corrente verranno versate in un conto corrente bancario intestato a “Economo del Comune di Venezia”.

Articolo 4

1. Gli oggetti consegnati quali zaini, borsoni, valigie o quantaltro in condizioni igieniche precarie, contenente vestiario usato o materiale deperibile la cui conservazione potrebbe indurre a problemi di carattere igienico sanitario, verranno contestualmente distrutti e di ciò verrà redatto apposito verbale.
2. Qualora all'Ufficio pervengano sostanze sospette, nocive o pericolose, verrà inviata tempestiva comunicazione all'Autorità competente.

Articolo 5

1. L'Ufficio non risponde di eventuali danni o irregolarità che si possono verificare quando la restituzione degli oggetti è effettuata da altri Enti o Organi.

Articolo 6

1. Ogni oggetto ritrovato e depositato presso il competente Ufficio dell'Amministrazione Comunale è registrato e numerato, con l'ausilio di un programma informatico, nel quale sono annotate tutte le caratteristiche descrittive del bene, le circostanze del ritrovamento e tutte le successive operazioni relative all'oggetto ritrovato.

CAPO II - PUBBLICITA' DEL RITROVAMENTO

Articolo 7

1. La pubblicazione del ritrovamento degli oggetti è regolata dall'articolo 928 del C.C. : *"Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta."*
2. La pubblicazione del ritrovamento degli oggetti rinvenuti sarà resa nota utilizzando il sito internet dell'Amministrazione Comunale.

CAPO III - RESTITUZIONE DOCUMENTI

Articolo 8

1. L'Ufficio Oggetti Rinvenuti provvederà direttamente a rintracciare la persona residente nel Comune di Venezia a cui appartiene il documento di identificazione personale ritrovato per la restituzione.

Articolo 9

1. I documenti di identificazione personale appartenenti a persone residenti in altri Comuni, verranno inviati al Sindaco del Comune di residenza.

Articolo 10

1. I documenti di identificazione personale appartenenti a persone residenti all'estero verranno inviati ai relativi Consolati o Ambasciate.

Articolo 11

1. Documenti o targhe rinvenute di ciclomotori, motocicli, autovetture ecc. verranno restituite alla Motorizzazione Civile di Venezia o al P.R.A. .

Articolo 12

1. Le tessere o i documenti che non hanno funzione legale identificativa o certificativa, , trascorso il termine di 90 giorni di giacenza presso l'Ufficio senza che il proprietario li abbia richiesti. verranno distrutti rendendoli inservibili e redigendo apposito verbale.

CAPO IV - RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AL PROPRIETARIO

Articolo 13

1. L'Ufficio, prima di procedere alla consegna dell'oggetto rinvenuto, accerta che la persona che si presenta per il ritiro sia il legittimo proprietario o un suo legale rappresentante o persona delegata al ritiro.

Articolo 14

1. Chi si dichiara proprietario del bene rinvenuto ha l'onere di fornire all'Ufficio la descrizione particolareggiata del medesimo ed esibire, l'eventuale denuncia di smarrimento o di furto presentata alle competenti autorità di Pubblica Sicurezza.
2. L'Ufficio annota, sul verbale di consegna, le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato il bene. Inoltre informa l'interessato dell'opportunità di dare notizia, del ritrovamento, alle autorità competenti presso le quali era stata presentata la denuncia del furto o di smarrimento.
3. I portafogli, le borse ecc. contenenti documenti che sono stati inoltrati per la consegna al legittimo proprietario come previsto agli art. 8 e 9 del presente regolamento, trascorsi 90 giorni senza che il proprietario abbia fatta richiesta per la restituzione, verranno eliminati.

CAPO V - TARIFFE

Articolo 15

1. Il proprietario o il ritrovatore per ritirare l'oggetto deve pagare una somma a titolo di rimborso per le spese occorse per la custodia e il deposito ai sensi dell'art. 929 del C.C. ultimo comma.

2. Le tariffe relative alle spese sono stabilite con apposita deliberazione di Giunta e l'adeguamento avverrà con scadenza biennale.

CAPO VI - RICHIESTA DA PARTE DEL RITROVATORE DEL PREMIO DI LEGGE

Articolo 16

1. Il proprietario, ai sensi dell'articolo 930 del C.C., deve provvedere sotto la propria responsabilità, a pagare al ritrovatore, qualora questi ne faccia richiesta, la somma prevista per Legge a titolo di premio.

CAPO VII - ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DELLE COSE DA PARTE DEL RITROVATORE

Articolo 17

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, quest'ultimo, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, sarà messo a disposizione del ritrovatore, che lo potrà ritirare entro 90 giorni dalla data predetta, previo pagamento delle spese di cui all'art.15.
2. Qualora l'oggetto sia stato consegnato da Aziende di trasporto pubblico o dalla Cooperativa che gestisce il servizio di oggetti rinvenuti per conto di Trenitalia, trascorso il termine previsto dal C.C. senza che si sia presentato il legittimo proprietario per il ritiro, l'Ufficio provvederà ad inviare comunicazione all' Azienda di trasporto pubblico o alla Cooperativa affinché provveda al ritiro degli oggetti rimasti in giacenza entro il termine di 20 giorni; trascorso tale termine l'ufficio provvederà all'eliminazione degli oggetti scaduti redigendo apposito verbale.

CAPO VIII - ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 18

1. Il Comune diviene proprietario degli oggetti o del loro prezzo, qualora le circostanze ne abbiano richiesto la vendita, fatto salvo quanto previsto **agli artt.14 punto 3 e 4, punto 1**, quando **ricorrano entrambi i seguenti accadimenti**:
 - a) nessuno ne abbia richiesto la restituzione entro un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio;

- b) siano trascorsi i termini previsti **dall'articolo precedente** senza che il ritrovatore abbia ritirato l'oggetto.

Articolo 19

1. Il Comune divenuto proprietario degli oggetti, **a norma** dell'articolo 18, provvederà all'eliminazione degli stessi e alle relative annotazioni di scarico.

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI.

Articolo 20

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle cose in stato di abbandono (Codice Civile – Libro III “della Proprietà” – **Titolo II “della proprietà”** - Capo III “dei modi di acquisto della proprietà” - Sezione I “dell’occupazione e dell’invenzione” - Art.923) ; alle armi, munizioni o esplosivi; ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione che ne consenta di individuare il proprietario.

Articolo 21

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.